



AMPLIFON S.P.A.

REGOLAMENTO IN TEMA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

26 LUGLIO 2018

INTRODUZIONE

Il presente regolamento (il “**Regolamento Amplifon**” o “**Regolamento**”), approvato dal consiglio di amministrazione di Amplifon S.p.A. (“**Amplifon**” o la “**Società**”) in data 26 luglio 2018, sostituisce il regolamento in tema di operazioni con parti correlate adottato dal consiglio di amministrazione della Società in data 27 luglio 2016.

Il Regolamento Amplifon è stato predisposto e approvato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento OPC**”), dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comitato (come di seguito definito).

Il Regolamento Amplifon è volto a definire regole e procedure relative all’identificazione, istruzione, approvazione ed esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate concluse dalla Società, sia direttamente sia tramite le sue Società Controllate (come di seguito definite), dirette o indirette, italiane o estere.

Fermo restando il disposto degli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391 e le previsioni di cui agli articoli 2497 - 2497-*septies* del codice civile, nonché le norme in materia di informativa contabile e finanziaria e le relative procedure amministrative e contabili di cui al codice civile ed al Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria (il “**TUF**”), le norme di cui al Regolamento Amplifon sono volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in ipotesi di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento OPC.

DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento Amplifon, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

Amministratore Indipendente	un membro del consiglio di amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Regolamento di Borsa Italiana.
Amministratore non Correlato	un amministratore di Amplifon diverso dalla controparte di una specifica Operazione e delle sue parti correlate.
Amplifon o la Società	Amplifon S.p.A.
Azionista non Correlato	un'Entità ovvero una Persona Fisica (a seconda dei casi) a cui spetta il diritto di voto diversa dalla controparte di una specifica Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte dell'Operazione sia ad Amplifon.
Codice della Privacy	il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Comitato	il comitato, costituito esclusivamente da Amministratori Non Correlati rispetto alla specifica Operazione, non esecutivi, (i) in maggioranza indipendenti, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza o (ii) esclusivamente indipendenti nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, nominato all'interno del consiglio di amministrazione della Società.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	i membri del consiglio di amministrazione/organo amministrativo della Società o del Soggetto Controllante, i membri effettivi del collegio sindacale/organo di controllo della Società o del Soggetto Controllante ed i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del Soggetto Controllante ¹ che abbiano il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.
Entità	una fondazione, un <i>trust</i> , una società, una <i>partnership</i> , un'associazione o ogni altra entità, con o senza personalità giuridica.
Esperto Indipendente	una Persona Fisica ovvero un'Entità in possesso dei requisiti di professionalità, integrità e indipendenza richiesti dalla natura del mandato alla medesima conferito. La sussistenza del requisito di indipendenza è verificata dall'organo ovvero dalla Persona Fisica che provvede a conferire il mandato, tenendo in considerazione, in particolare, le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (i) Amplifon; (ii) il Soggetto Controllante, le Società Controllate o le Società Collegate di Amplifon; e (iii) gli amministratori delle Entità di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, ed è confermata da un'attestazione rilasciata dall'esperto stesso in relazione al conferimento del mandato.
Operazione	qualunque trasferimento, sia in entrata sia in uscita, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia pattuito un corrispettivo, concluso da Amplifon direttamente

¹ Alla data del Regolamento Amplifon, i dirigenti della Società e del Soggetto Controllante aventi responsabilità strategiche in merito alla pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società sono i dirigenti nominati altresì quali membri del cosiddetto Executive Leadership Team, come identificati dal consiglio di amministrazione della Società.

ovvero tramite le sue Società Controllate. Si considerano, comunque, incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale; e (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazione con Parte Correlata un'Operazione conclusa da Amplifon, direttamente ovvero indirettamente tramite le sue Società Controllate, con una Parte Correlata.

Operazione di Importo Esiguo un'Operazione con Parte Correlata avente un controvalore complessivo non superiore ad Euro 500.000, la quale, in considerazione delle dimensioni della Società, non importa alcun apprezzabile rischio in relazione alla tutela degli investitori e della Società stessa; in ipotesi di contratti di durata ovvero nell'ipotesi in cui il prezzo pattuito sia da corrispondere in più rate, l'eventuale superamento della soglia di 500.000 dovrà essere valutato con riferimento al prezzo da corrispondere durante il termine di durata complessivo del contratto (senza tenere in considerazione, in ogni caso, eventuali proroghe o rinnovi di tale termine di durata) ovvero con riferimento al prezzo complessivo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le rate da pagare.

Operazione di Maggiore Rilevanza un'Operazione con Parte Correlata, come individuata ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, riportato in allegato al Regolamento Amplifon sub A.

Operazione di Minore Rilevanza un'Operazione con Parte Correlata che abbia un controvalore complessivo superiore ad Euro 500.000, non qualificabile in ogni caso come Operazione di Maggiore Rilevanza.

Operazione Ordinaria un'Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle sue Società Controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti, e, in ogni caso, una delle seguenti operazioni: contratti per la prestazione di servizi (inclusi i contratti per la fornitura di servizi IT), contratti per la fornitura di apparecchi acustici, contratti di natura finanziaria connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa e ogni altra Operazione rientrante nell'operatività ordinaria della Società o delle sue Società Controllate e/o connessa alle relative attività finanziarie (ivi incluse le operazioni di *cash pooling*).

Parte Correlata una delle seguenti parti:

- (1) un'Entità o una Persona Fisica, a seconda dei casi, che, direttamente ovvero indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlli Amplifon²;

² "Controllo" è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non

- (ii) sia controllata da Amplifon;
 - (iii) sia sottoposta a comune controllo;
 - (iv) detenga una partecipazione in Amplifon tale da poter esercitare un'influenza notevole³ su Amplifon;
 - (v) eserciti il controllo su Amplifon congiuntamente con altri soggetti;
- (2) sia una Società Collegata di Amplifon;
 - (3) sia una *joint venture* in cui Amplifon è una partecipante;
 - (4) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
 - (5) sia uno Stretto Familiare di una delle Persone Fisiche di cui ai punti (1) o (4) che precedono;
 - (6) sia un'Entità: (i) controllata da o (ii) soggetta a controllo congiunto da parte di o (iii) qualificabile come Società Collegata di o (iv) il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente ovvero indirettamente, per una quota non inferiore al 20%⁴, da una delle Parti Correlate di cui ai punti (4) o (5) che precedono;
 - (7) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra Entità o Persona Fisica ad essa correlata.

Persona Fisica

ogni individuo o persona fisica.

Registro delle Parti Correlate

ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

Regolamento Amplifon o Regolamento

il presente regolamento recante le norme che disciplinano l'identificazione, l'istruzione, l'approvazione e l'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate concluse dalla Società, direttamente

costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

³ "Influenza notevole" è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. La presenza di un soggetto che possieda la maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non necessariamente importa la possibilità per un altro soggetto di esercitare influenza notevole. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della partecipata; (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (iv) l'interscambio di personale dirigente; (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁴ Tale percentuale è calcolata tenendo in considerazione le azioni con diritto di voto.

ovvero tramite le sue Società Controllate.

Regolamento OPC

il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Società Collegata

un'Entità in cui un'altra Entità o Persona Fisica sia in grado di esercitare, direttamente ovvero indirettamente, un'influenza notevole⁵.

Società Controllata

un'Entità controllata⁶, direttamente ovvero indirettamente, da un'altra Entità o Persona Fisica.

Soggetto Controllante

l'Entità o la Persona Fisica (a seconda dei casi) che controlla⁷, direttamente o indirettamente, Amplifon.

Stretto Familiare

un familiare che possa influenzare, o essere influenzato da, una delle Parti Correlate di cui ai punti (1) e (4) della definizione di Parte Correlata che precede.

Inoltre, può qualificarsi come Stretto Familiare: (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente; e (ii) i figli e le persone a carico di una delle Parti Correlate di cui ai punti (1) e (4) della definizione di Parte Correlata che precede ovvero a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Regolamento MAR

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

TUF

il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

⁵ Si rinvia alla nota n. 3.

⁶ Si rinvia alla nota n. 2.

⁷ Si rinvia alla nota n. 2.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento Amplifon troverà applicazione con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate concluse da Amplifon, direttamente ovvero tramite le sue Società Controllate, dirette o indirette, italiane o estere, fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al successivo Articolo 4.

Con riferimento alle Società Controllate da Amplifon, sarà assicurato un flusso informativo adeguato e tempestivo tra il *top management* di ciascuna Società Controllata ed Amplifon stessa; in particolare, il *top management* di ciascuna Società Controllata sarà tenuto a informare tempestivamente il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon, che a sua volta informerà l'Amministratore Delegato, in relazione al compimento o approvazione di ogni Operazione con Parte Correlata da parte della stessa Società Controllata.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ

Le Parti Correlate della Società sono iscritte in uno specifico registro istituito, gestito e aggiornato, in conformità al dettato del Codice della Privacy e alla normativa di volta in volta applicabile, dal Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon, che, a tal fine, si avvarrà della cooperazione del Dipartimento Group Accounting e del Dipartimento Group Risk and Compliance (il "**Registro delle Parti Correlate**"). Il Registro delle Parti Correlate è alimentato sulla base delle dichiarazioni rilasciate periodicamente dalle Parti Correlate, nonché sulla base delle informazioni pubbliche e della documentazione nella disponibilità del Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon⁸.

Il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon provvede all'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate su base annua, nonché ogni qualvolta riceva da una Parte Correlata un aggiornamento in ipotesi di variazione delle informazioni precedentemente fornite da tale Parte Correlata.

3. OBBLIGHI PROCEDURALI E DI INFORMATIVA

3.1. Operazioni di Minore Rilevanza

La seguente procedura trova applicazione in ipotesi di Operazioni con Parti Correlate che abbiano un controvalore complessivo superiore ad euro 500.000 e, al contempo, non siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza (i.e., in caso di Operazioni di Minore Rilevanza):

- (1) prima dell'approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza ed in vista dell'emissione del parere del Comitato di cui al successivo punto (2), il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon trasmette con congruo anticipo al Comitato una relazione che descrive compiutamente l'Operazione.
- (2) salvo il caso di Operazioni Ordinarie per le quali non è necessario il rilascio di un parere da parte del Comitato, il Comitato deve, in tempo utile prima dell'approvazione dell'Operazione, provvedere a formulare un parere motivato non vincolante in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.
- (3) il Comitato può richiedere di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli Esperti Indipendenti dovrà essere

⁸ Le informazioni pubbliche e la documentazione disponibile al Dipartimento Affari Legali e Societari è costituita da: (i) il cosiddetto "Acquisition File" predisposto secondo quanto previsto dal cosiddetto *Reporting Code* adottato dalla Società, (ii) le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 120 e 122 del TUF e (iii) i verbali delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione della Società.

parametrato al valore dell'Operazione (entro l'ammontare massimo di spesa del 10% del valore della stessa) e comunque non dovrà mai essere superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola Operazione.

- (4) il Comitato è tenuto a comunicare il proprio parere al Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon, il quale è, quindi, tenuto a trasmettere tale parere, unitamente alla relazione di cui al punto (1) che precede, all'organo o al soggetto (a seconda dei casi) responsabile dell'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata in questione;
- (5) il verbale dell'eventuale riunione durante la quale la conclusione dell'Operazione con Parte Correlata sia approvata deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento di tale Operazione ed alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.
- (6) fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR e all'articolo 5 del Regolamento OPC, ove un'Operazione con Parti Correlate sia conclusa in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, entro 15 giorni di calendario dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione: (i) della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) dell'eventuale corrispettivo di tale Operazione, con Parte Correlata, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere il parere negativo espresso dal Comitato. Nel medesimo termine, il parere espresso dal Comitato è messo a disposizione del pubblico come allegato del documento sopra descritto ovvero sul sito internet della Società

Qualora il parere espresso dal Comitato (o dall'Amministratore Indipendente non Correlato ovvero dal collegio sindacale della Società, a seconda dei casi) sull'Operazione con Parte Correlata non sia favorevole:

- (i) si potrà deliberare di non procedere con la conclusione dell'Operazione con Parte Correlata in questione, ovvero
- (ii) la conclusione della relativa Operazione con Parte Correlata potrà in ogni caso essere autorizzata. In tal caso:
 - (a) se l'Operazione con Parte Correlata è soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci di Amplifon, le regole procedurali sopra illustrate trovano in ogni caso applicazione; in particolare, il verbale dell'assemblea deve recare indicazione dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione e della convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni;
 - (b) se l'Operazione con Parte Correlata è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione della Società, quest'ultimo deve indicare dettagliatamente – nella delibera di approvazione dell'Operazione – le motivazioni sottostanti la deliberazione alla luce dell'interesse della Società al compimento della stessa, nonché esprimersi in merito alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni, allegando il parere espresso dal Comitato (o dall'eventuale diverso organo competente);
 - (c) se l'Operazione con Parte Correlata non è soggetta all'approvazione né dell'assemblea né del consiglio di amministrazione della Società, il Dipartimento Affari Legali e Societari di Amplifon ne dà informativa all'Amministratore Delegato della Società, il quale provvede a fornire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale le informazioni di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, del presente Regolamento.

In ogni caso, trovano applicazione gli obblighi informativi di cui all'Articolo 9 del presente Regolamento.

3.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza

Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, trovano applicazione le seguenti regole procedurali, in aggiunta a quanto già previsto all'Articolo 3.1, paragrafi 1, 3, 4, 5, all'Articolo 7 e all'Articolo 9 del presente Regolamento:

- (1) la delibera in merito al compimento di un'Operazione con Parte Correlata è adottata dal consiglio di amministrazione di Amplifon non potendo tale potere essere delegato ad uno o più amministratori ovvero ad alcun comitato interno al consiglio di amministrazione.
- (2) il Comitato o uno o più dei suoi membri, a ciò appositamente delegati dal Comitato, sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- (3) il consiglio di amministrazione di Amplifon approva il compimento dell'Operazione con Parte Correlata previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.

3.3 Delibere quadro

Il consiglio di amministrazione può adottare delibere quadro per serie di Operazioni omogenee da realizzare con determinate categorie di Parti Correlate.

In tale caso, le delibere quadro:

- (i) non hanno efficacia superiore ad un anno;
- (ii) si riferiscono a Operazioni sufficientemente determinate;
- (iii) riportano il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull'attuazione delle delibere quadro è data una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano gli obblighi procedurali di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento, in quanto tali previsioni troveranno applicazione con riferimento alla relativa delibera quadro.

Laddove l'approvazione della delibera quadro richieda la pubblicazione di un Documento Informativo (secondo il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera), le Operazioni concluse in attuazione di tale delibera quadro non sono computate ai fini del cumulo secondo il principio espresso dal Regolamento OPC.

4. CASI DI ESCLUSIONE

- (1) Le procedure e gli obblighi informativi di cui agli Articoli 3 e 8 del presente Regolamento, conformemente all'articolo 13 del Regolamento OPC, non trovano applicazione:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo della Società;
 - (b) alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti nonché alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera (a) che precede, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del codice civile;
 - (c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.
- (2) Fermi restando gli obblighi informativi di natura finanziaria e contabile previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e gli obblighi informativi di cui al presente Regolamento non trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:
- (a) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF;
 - (b) deliberazioni, diverse da quelle indicate al paragrafo che precede, in materia di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione e dei consiglieri investiti di particolari cariche, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
 - (c) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In tale caso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, qualora un'Operazione Ordinaria si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società dovrà: (i) comunicare a Consob, entro 7 giorni dalla data di approvazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione; (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste per la trasparenza periodica, quali tra le Operazioni soggette a tali obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione di cui alla presente lettera (c);
 - (d) Operazioni concluse tra la Società e le sue Società Controllate o tra le Società Controllate, anche ove soggette a comune controllo, nonché con Società Collegate, a condizione che nessuna Parte Correlata di Amplifon abbia un interesse significativo nella Società Controllata o nella Società Collegata coinvolta nell'Operazione. Ai fini del Regolamento Amplifon, sussiste un interesse significativo qualora vi sia una situazione idonea a condizionare la trasparenza e la correttezza sostanziale del processo decisionale. La mera condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le sue Società Controllate o Società Collegate non dà luogo, di per sé, ad un interesse significativo;
 - (e) Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza;
 - (f) Operazioni di Importo Esiguo.

- (3) Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'Articolo 3 del presente Regolamento, nonché dell'Allegato 2 al Regolamento OPC, a condizione che:
- (a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni dell'urgenza prima del compimento dell'Operazione;
 - (b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento OPC;
 - (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

5.1. Operazioni di Minore Rilevanza

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le previsioni di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento.

5.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (1) Ogni qualvolta un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia soggetta all'approvazione da parte dell'assemblea ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o di statuto, (i) il verbale dell'assemblea dei soci riferisce in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni; (ii) la proposta da sottoporre all'assemblea è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione, non potendo tale potere essere delegato ad uno o più amministratori ovvero ad alcun comitato interno al consiglio di amministrazione; (iii) il Comitato o uno o più dei suoi membri, a ciò appositamente delegati dal Comitato, sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; e (iv) qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito all'Operazione, la delibera dell'assemblea dei soci dovrà essere approvata con le maggioranze richieste dall'articolo 11, terzo comma, del Regolamento OPC.

In particolare, nel caso in cui l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia soggetta all'approvazione da parte dell'assemblea della Società ed in caso di parere non favorevole del Comitato circa il compimento di tale Operazione, tale Operazione con Parte Correlata non potrà essere approvata qualora la maggioranza degli Azionisti non Correlati esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che gli Azionisti non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ai fini del funzionamento del meccanismo descritto (c.d. "whitewash"), la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dei soci deve specificare che l'assunzione della delibera sarà condizionata all'approvazione della delibera secondo i *quorum* sopra menzionati.

- (2) Ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'Articolo 4 ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal paragrafo che precede, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:
- (a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Comitato riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (b) la relazione e le valutazioni di cui al punto i) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 2, comma 1, delle Linee Guida.

6. PRESIDI EQUIVALENTI

- (1) Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui alle Definizioni del presente Regolamento, ovvero in caso di stallo decisionale, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
- a) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero,
 - b) il parere di cui all' Articolo 3 del presente Regolamento è rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del consiglio di amministrazione solo un amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente non Correlato, dal solo Amministratore Indipendente non Correlato, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - c) il parere di cui all' Articolo 3 del presente Regolamento è rilasciato dal collegio sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - d) il parere di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento è rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

- (2) In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

1. Il presente Regolamento trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate.
2. In tal caso, la competenza a deliberare in merito all'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata.
3. Al fine di consentire il coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente al Dipartimento Affari Legali e Societari della Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria.
4. Ove l'Operazione venga approvata, della esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

8. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

8.1 Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

In ogni caso, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, ricevono una completa informativa dall'amministratore delegato ovvero altro organo delegato in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate compiute o approvate nel trimestre di riferimento (sia nel caso in cui il compimento dell'Operazione sia soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione della Società o dell'assemblea soci sia nel caso in cui il compimento dell'Operazione sia approvato da un diverso organo o soggetto dotato dei necessari poteri), con specifica indicazione di: (i) tipologia dell'Operazione (ovvero se la stessa sia (a) Operazione di Importo Esiguo, (b) Operazione di Minore Rilevanza, (c) Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero (d) Operazione conclusa in attuazione di delibere quadro ai sensi dell'articolo 3.3 del presente Regolamento) e (ii) ciascuna Operazione con Parte Correlata conclusa in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato e delle relative motivazioni.

8.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 17 del Regolamento MAR e dall'articolo 5 del Regolamento OPC, la Società è tenuta a pubblicare, in relazione a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, un documento informativo predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 4 al Regolamento OPC. L'articolo 5 del Regolamento OPC troverà conseguentemente applicazione.

8.3 Informativa periodica

Ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, il consiglio di amministrazione fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO PER LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO MAR, RELATIVAMENTE AD OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza ai sensi dell'Allegato A del presente Regolamento e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal presente Regolamento ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

10. ENTRATA IN VIGORE, MONITORAGGIO E REVISIONE DEL REGOLAMENTO AMPLIFON

Il Regolamento Amplifon entra in vigore in data 26 luglio 2018 e le eventuali successive modifiche sono approvate dal consiglio di amministrazione della Società, acquisito il parere motivato favorevole del Comitato, e sono pubblicate sul sito internet della Società.

Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF, le informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate sono altresì fornite periodicamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il collegio sindacale vigila sulla conformità del Regolamento Amplifon alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza del Regolamento Amplifon da parte dei relativi destinatari e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF. In particolare, il collegio sindacale valuta la conformità del Regolamento Amplifon al Regolamento OPC in occasione dell'esame o approvazione delle singole Operazioni con Parti Correlate.

Il Regolamento Amplifon è sottoposto a verifica ed aggiornamento con cadenza almeno triennale anche in considerazione dell'assetto organizzativo e degli assetti proprietari della Società.

Nel caso in cui all'esito della verifica si ritenga di non procedere ad alcuna modifica, sarà comunque richiesto il parere del Comitato.

ALLEGATO A – INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente

stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.
3. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1 e 2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
4. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.